

(N. 542)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore RAFFEINER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1954

Modifica all'articolo 12 del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottopongo al Senato della Repubblica è limitato a far sopprimere nell'articolo 12 del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, il terzo comma nel quale, per la iscrizione a un corso universitario in base a titoli di studio conseguiti all'estero, è stabilito che: « gli Italiani residenti all'estero debbono fornire la documentata dimostrazione della necessità della loro residenza fuori del regno per il periodo di tempo coincidente con la durata degli studi compiuti all'estero ».

Tale norma riproduce una precedente analoga norma, a suo tempo introdotta nell'articolo 74 del regolamento generale universitario approvato col regio decreto 6 aprile 1924, n. 674.

La norma ha per conseguenza, che gli studenti italiani, i quali senza comprovata neces-

sità si trasferiscono all'estero solo per compiere parte dei loro studi presso Università straniere, quando rientrano in Italia per continuare i loro studi presso Università nazionali, non possono ottenere il riconoscimento degli studi all'estero, neppure agli effetti del calcolo degli anni di corso prescritti per il conseguimento della laurea. Gli anni o i semestri, durante i quali sono iscritti e studiano presso Università straniere, sono per loro perduti.

Non pare che una tale norma, che impedisce agli studenti di compiere parte dei loro studi universitari all'estero, sia favorevole al progresso e conforme ai tempi moderni ove sempre più i popoli sono interessati a conoscere anche gli sviluppi delle varie scienze all'estero, a parte il fatto che ci sono delle scienze (per esempio, le lingue straniere) che richiedono addirittura uno studio all'estero.

Per questa ragione si propone la soppressione della suddetta norma.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 12 del regolamento universitario approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, è abrogato.